

Esente da bollo ex art. 27 bis Tab. All. B al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642

e sue modificazioni e integrazioni

Rep. N. 21622

Racc. N. 13503

Associazione

"PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI"

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Repubblica Italiana

Il quindici maggio duemilaventuno, a ore quindici

(15/05/2021, a ore 15)

in San Polo di Piave, in una stanza del Ristorante Parco Gambrinus in Via Capitello

n. 22, a richiesta del comparente,

innanzi a me Stefano Manzan, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di

Treviso, con sede in Motta di Livenza, si costituisce il Signor

De Martin Topranin Roberto, nato a Corteno Golgi (BS) il 19 agosto 1944,

domiciliato per la carica presso l'Associazione rappresentata, cittadino italiano,

in qualità di Presidente dell'Associazione

"PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI", con sede in San Polo di

Piave (TV), presso il Ristorante Parco Gambrinus, Via Capitello n. 22, numero di

codice fiscale 95000260265,

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi invita a far

constare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea degli Associati della detta

Associazione, qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Lettura e approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione per l'adeguamento al

Registrato a Treviso

Il 21 maggio 2021

al n. 17413 - 1T

con € 200,00

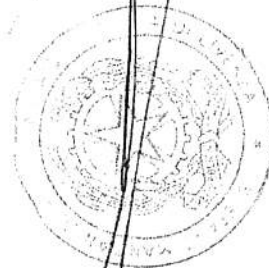
di cui

Reg. € 200,00

Trascr. € 0,00

oltre € 0,00

per imposta di bollo



f. 1



nuovo Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 - n. 117 e ss.mm.ii.);

3. Varie ed eventuali;

Aderendo a tale richiesta, io Notaio dò atto di quanto segue:

assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 10) dello Statuto dell'Associazione, il comparente Signor De Martin Topranin Roberto, il quale constata:

= che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi del medesimo art. 10) dello Statuto, per il giorno 14 (quattordici) maggio 2021 (duemilaventuno), in questo luogo, a ore 8 (otto), in prima convocazione, e, per questo giorno, a ore 15 (quindici), in seconda convocazione;

= che l'Assemblea di prima convocazione è andata deserta;

= che, compreso se medesimo, sono ora presenti, in proprio o per delega, conservata agli atti dell'Associazione, n. 62 (sessantadue) Associati aventi diritto di voto, su n. 73 (settantatré) Associati complessivi aventi diritto di voto, il tutto come risulta dal "Foglio delle presenze" che - steso su due fogli per cinque facciate, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", dispensandomi il comparente medesimo dal dargliene lettura - sul quale sono contraddistinti rispettivamente con la lettera "X" gli Associati presenti, con la lettera "D" gli Associati rappresentati e con la lettera "N" gli Associati non attualmente aventi diritto di voto,

Associati, dei quali - in qualità di Presidente dell'Assemblea - precisa di aver accertato l'identità e la legittimazione all'intervento in Assemblea medesima;

= che, del Consiglio Direttivo, sono presenti, compreso se medesimo, Presidente, i membri contraddistinti con la lettera "X" nel predetto "Foglio delle presenze";

e dichiara, pertanto, l'Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 10) dello

Statuto e atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno a' sensi di legge.

Aprendo la discussione, il Presidente dell'Assemblea illustra brevemente le modificazioni da apportare allo Statuto dell'Associazione, per adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, relative, in particolare, alle organizzazioni di volontariato, quale sostanzialmente è sempre stata l'Associazione, ricordando che la nuova versione dello Statuto dell'Associazione, qualora approvata, risulterebbe quella che - composta di n. 33 (trentatré) articoli, stesa su 6 (sei) fogli per 23 (ventitré) facciate, il Presidente medesimo mi consegna e che, sottoscritta dal comparente e da me Notaio - previa lettura delle modificazioni apportate da me Notaio datane al comparente medesimo, avanti l'Assemblea, e, per contro, dispensato dal medesimo dal dargli lettura nel suo complesso dello Statuto stesso - si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Lo stesso Presidente osserva, peraltro, per mera completezza, che le modificazioni proposte non incidono, né sulle finalità, né sullo scopo dell'Associazione né, sostanzialmente, sulla sua struttura.

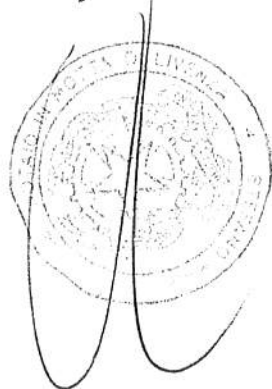
Dopo esauriente discussione, il Presidente, constatato che sono ora presenti in Assemblea le stesse persone presenti al momento della sua costituzione, mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'Assemblea dell'Associazione "PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI", con sede in San Polo di Piave,

d e l i b e r a

di adottare il nuovo Statuto dell'Associazione nel testo allegato al verbale della presente deliberazione sotto la lettera "B", da ritenersi qui per integralmente riportato e trascritto."

f. 2



Il Presidente dà atto che il testo surriportato viene approvato all'unanimità dei presenti, salva l'astensione dell'associato Posocco Franco.

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, staranno a carico dell'Associazione.

Il Presidente, quindi, dichiara sciolta la seduta null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola.

Del che io Notaio ho redatto il presente verbale, che, scritto in parte da persone di mia fiducia e in parte da me su un foglio per quattro facciate, ho letto, presente l'Assemblea, al componente, che lo approva e lo firma a' sensi di legge con me Notaio, a ore sedici e minuti trentacinque.

F.to Roberto De Martin Topranin

F.to Stefano Manzan (L.S.)

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 13503 DI RACC.

ASSOCIAZIONE "PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI"

CON SEDE IN SAN POLO DI PIAVE

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO E ATTIVITÀ

ART. 1) Denominazione e durata

È costituita, con durata indeterminata, l'Associazione

"PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI".

Qualora l'Associazione sia iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), alla denominazione suddetta sarà automaticamente aggiunto l'acronimo "ODV" e, quindi, l'art. 1) dello Statuto sarà del seguente tenore:

"ART. 1) È costituita, con durata indeterminata, l'Associazione

"PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE MAZZOTTI ODV". "

ART. 2) Sede

L'Associazione ha sede legale in San Polo di Piave (Treviso - Italia), presso il Ristorante Parco Gambrinus, Via Capitello n. 22.

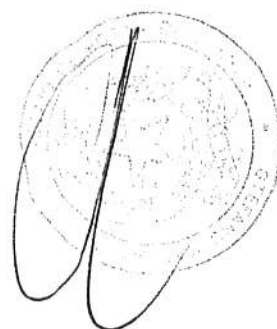
L'eventuale variazione della sede legale anche nell'ambito del Comune di San Polo di Piave comporta modifica statutaria. Essa opera prevalentemente nell'ambito Triveneto, e intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Assemblea, sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.

ART. 3) Scopo e Oggetto

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale prevalentemente a favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117 del 2017

f. 5



(Codice del Terzo Settore) e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Più in particolare, l'Associazione si propone lo scopo, nell'ambito di tali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di riunire tutti coloro che intendono ricordare la figura e l'opera di Giuseppe Mazzotti - scrittore, alpinista, gastronomo, salvatore delle Ville Venete - allo scopo di promuovere:

= la conoscenza della cultura e dell'arte,

= la tutela e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico,

= la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e della natura, particolarmente in ambito triveneto.

L'Associazione, quindi, si propone di esercitare le seguenti attività di interesse generale, prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dei volontari associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione, in via del tutto secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale, può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, nel pieno e puntuale rispetto dei criteri e limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

ART. 4) Attività specifiche

Per la realizzazione dello scopo sociale e nell'ambito delle predette attività di interesse generale, l'Associazione si propone, tra le altre cose, di:

a) assegnare annualmente, compatibilmente con le restrizioni imposte da eventi eccezionali:

- il Premio GAMBRINUS "GIUSEPPE MAZZOTTI" che prende in considerazione i seguenti aspetti: la letteratura di montagna, l'alpinismo, l'esplorazione - viaggi, l'ecologia e paesaggio, l'artigianato di tradizione nonché aspetti della civiltà, della cultura territoriale ed ambientale del mondo veneto.

L'articolazione del Premio in più sezioni, la natura e consistenza dei singoli premi, il relativo bando di concorso e regolamento vengono definiti dal Consiglio Direttivo.

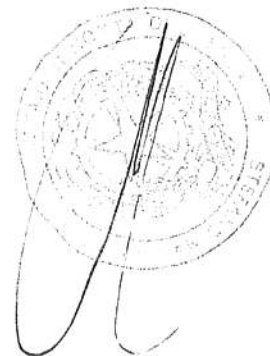
b) assegnare annualmente compatibilmente con le restrizioni imposte da eventi eccezionali

- altri analoghi Premi riservati ai giovani quali il "Mazzotti Ragazzi" e il "Mazzotti Juniores" così pure riconoscimenti speciali, di varia natura, ad Autori, Case Editrici, Fondazioni, Associazioni, Cooperative, Istituzioni, Enti pubblici o privati, nonché a singole persone di alto profilo, che si siano particolarmente distinte nei campi sopraindicati, nonché nella promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico, ambientale e naturalistico in Italia e all'estero.

La natura e consistenza dei singoli premi riservati ai giovani e la loro articolazione anche in più sezioni, così pure i riconoscimenti speciali, e i relativi bandi di concorso e regolamento vengono definiti dal Consiglio Direttivo.

c) organizzare manifestazioni e altre iniziative sulle materie che riguardano specificatamente la tutela, il recupero e la valorizzazione dei Beni Culturali ed

f. 6



Ambientali in Italia e in altre parti del mondo;

d) svolgere, in particolare nelle scuole, campagne e attività di informazione e sensibilizzazione relative ai settori di intervento dell'Associazione;

e) coinvolgere i mezzi di informazione e l'opinione pubblica sulle attività dell'Associazione;

f) collaborare con altre Associazioni o Istituzioni che perseguano, anche marginalmente, le stesse finalità e, in particolare - attesa l'affinità degli scopi - dar vita a rapporti di stabile collaborazione con la "FONDAZIONE GIUSEPPE MAZZOTTI PER LA CIVILTÀ VENETA", con sede in Treviso, con "BIOFOREST - Associazione Onlus per la rigenerazione degli ambienti naturali", con sede in Pordenone, con la FONDAZIONE GIOVANNI ANGELINI con sede a Belluno e con la FONDAZIONE "Americo e Vittoria GIOL" con sede a San Polo di Piave (TV).

ART. 5) Caratteristiche e divieto distribuzione utili

L'Associazione è rigorosamente apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Pertanto:

a) all'Associazione e ai suoi organi è fatto obbligo di destinare in via esclusiva le risorse finanziarie - ivi compresi eventuali utili o avanzi di gestione - al perseguimento degli scopi istituzionali;

b) alla stessa Associazione è vietata la distribuzione diretta o indiretta degli utili, degli avanzi di gestione, di fondi e riserve, di qualunque tipo e comunque denominati ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi

di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO II - SOCI

ART. 6) Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo amministrativo una domanda scritta. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale ed i regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

La deliberazione di ammissione o rigetto dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda ed è comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, si applica il disposto dell'art. 23, commi secondo e terzo, del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte

ART. 7) Disciplina rapporto associativo

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

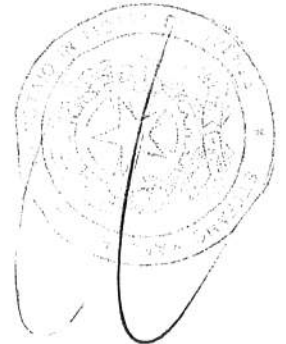
La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa in materia.

I soci sono tenuti, in particolare:

- a versare la quota di associazione nella misura e nei termini fissati

f. 7



annualmente dal Consiglio Direttivo,

- ad adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali,
- a rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali,
- a prestare gratuitamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività di cui ai superiori artt. 3) e 4).

Con deliberazione del Consiglio Direttivo sono dichiarati Junior i soci di età compresa tra i 18 (diciotto) e 25 (venticinque) anni che versano la quota di iscrizione stabilita annualmente, sostenitori i soci che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie, e benemeriti i soci che contribuiscono, in modo particolare, a sostenere, moralmente e materialmente, l'attività dell'Associazione.

In ogni caso, la disciplina del rapporto associativo è uniforme per tutti i soci, con esclusione espressa della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci, specificatamente, hanno pari diritto:

- a) di voto su qualsiasi materia, anche se iscritti da meno di tre mesi nel libro degli associati, salve le limitazioni imposte dalla normativa;
- b) a essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi,
- b) di ricevere le pubblicazioni dell'Associazione;
- c) di frequentare i locali dell'Associazione;
- d) di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata

presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea che è disciplinato dall'art. 16 del presente statuto.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 8) Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni ed esclusione.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato a far data dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso.

Il socio può essere escluso per morosità. La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento delle quote associative di due annualità consecutive e se richiamato al pagamento non vi provveda entro 180 (centoottanta) giorni.

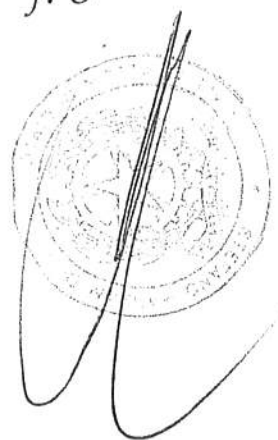
L'associato decaduto per morosità può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

L'associato può essere altresì escluso per indegnità.

L'indegnità è pronunciata dal Consiglio Direttivo per comportamenti lesivi del prestigio dell'Associazione.

È considerato comportamento indegno ad esempio:

f. 8



- il comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prima assemblea regolarmente convocata. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato deceduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – NORME SUL VOLONTARIATO

ART.9) Dei volontari e dell'attività di volontariato

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni

connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi e contro le malattie nei casi previsti dalla legge.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, alle condizioni preventivamente ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Leg. 03.07.2017 n.117 e s.m.i.

ART.10) Dei volontari e delle persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti imposti dal Codice del Terzo Settore o dalla Legge per le organizzazioni di volontariato.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

ART. 11) Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;

- il Presidente;

- il Consiglio Direttivo;

- l'Organo di Controllo obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore,

- il Revisore Legale dei Conti obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;

- il Collegio interno dei Revisori dei Conti;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Comitato Esecutivo, il Tesoriere e il Segretario Generale, se nominati.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 co.2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12) L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale ove prevista.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario e in assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi i Vice Presidenti da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o da altro verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 13) Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare il Regolamento attuativo dello Statuto e tutti i Regolamenti

Sono ammesse non più di due deleghe per associato

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera spedita ovvero consegnata ovvero inviata via posta elettronica al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione ed accessibile da parte di tutti gli associati almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde

predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;

j) deliberare sugli argomenti attribuiti per legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti in proprio o per delega, sia in prima che in seconda convocazione.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa al voto.

ART. 14) Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e sulla nomina e i poteri del o dei liquidatori e su quant'altro demandate dalla legge o dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria adotta le sue deliberazioni con i quorum costitutivi e deliberativi previsti dall'art. 21 del Codice civile.

ART. 15) L'Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel Libro degli associati sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale eventualmente prevista.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

ART. 16) Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione; è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 7 (sette) membri a 11 (undici) membri effettivi, secondo quanto stabilito dalla stessa Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri membri effettivi con diritto di voto durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto o per e-mail, il quale deve

pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente Vicario; in assenza anche di quest'ultimo sarà presieduto dal Vicepresidente; in assenza di entrambi i Vice Presidenti, da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

È ammesso il voto palese anche in caso di votazioni riguardanti le persone qualora tutti i presenti siano d'accordo.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato tra i componenti il Consiglio Direttivo. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 18) Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna ed in particolare ha il

compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) nominare il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Segretario Generale, il Tesoriere dell'Associazione ed un supplente del Vice-Presidente con funzioni vicarie di quest'ultimo;
- d) cooptare nel proprio seno e nel Comitato Esecutivo, a titolo consultivo senza diritto di voto, altri membri scelti fra gli Associati ritenuti particolarmente utili nello svolgimento di alcune specifiche attività;
- e) nominare i membri del Comitato Esecutivo;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti e codici interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni e dalla legge;

o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;

p) redigere i bandi di concorso.

Le convenzioni tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri effettivi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di un organo consultivo la cui organizzazione e disciplina è demandata ad uno specifico regolamento interno.

ART. 19) Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri effettivi, eletti dal Consiglio Direttivo, con votazione a scrutinio segreto.

Il Comitato Esecutivo elabora e predispone tutti gli atti, le relazioni, i documenti contabili e finanziari, i progetti e il programma generale di attività che verranno sottoposti all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Esso dà inoltre concreta attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e su speciale delega dello stesso può essere investito di particolari compiti e funzioni.

ART. 20) Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a

terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

c) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente designa a sostituirlo il Vicepresidente Vicario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Vicepresidente sostituire il Vicepresidente Vicario e, qualora pure lui fosse assente o impedito, spetta al Consiglio Direttivo designare altro consigliere individuato tra i presenti.

ART. 21) Segretario Generale

Il Segretario Generale, quale coordinatore della segreteria dell'Associazione, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, predispone le richieste di contributo e altri documenti da sottoporre alla firma del Presidente, prepara le relative note e la documentazione necessaria al Presidente in

occasione delle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e, in altre analoghe circostanze, tiene costantemente aggiornato il Presidente e il Consiglio Direttivo sull'attività e le connesse problematiche che vi si presentano, avanza proposte e soluzioni, recepisce e dà esecuzione alle direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Assiste il Presidente ed il Consiglio in tutte le loro funzioni e cura la corrispondenza dell'Associazione

ART. 22) Tesoriere

Il Tesoriere tiene la contabilità sociale.

ART. 23) Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, c.2 del D.Lgs n. 117/ 2017 e s.m.i., l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo, anche monocratico, il quale potrà esercitare tutti i compiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore e s.m.i. e dalla legge in materia.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24) Revisore legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c.1 del D.Lgs n. 117/2017, l'assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 25) Collegio interno dei Revisori dei Conti

Fino al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30, co.2 del D.Lgs n.117/2017,

opera il Collegio interno dei Revisori dei Conti che è composto da tre membri, eletti a scrutinio segreto, ogni tre anni, dall'Assemblea dei soci. Essi hanno il compito di esaminare periodicamente, almeno una volta all'anno, in qualsiasi momento, la contabilità sociale.

I Revisori dei Conti partecipano, comunque senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Essi sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART. 26) Collegio probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti a scrutinio segreto, ogni tre anni, dall'Assemblea dei Soci. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo Statuto e di dirimere, con esclusione di ogni altra giurisdizione e salve le competenze di legge, eventuali controversie tra i soci o tra questi e l'Associazione; nella veste suddetta, essi giudicheranno inappellabilmente quali amichevoli compositori, senza formalità di procedura.

Ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, i Probiviri sono invitati a partecipare, comunque senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. I Probiviri sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

TITOLO V – ENTRATE, PATRIMONIO E SUA DEVOLUZIONE

ART. 27) Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile. I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio. Il patrimonio – comprensivo di eventuali utili/avanzi di gestione, riserve, fondo di garanzia etc. - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo di dotazione alla data del 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi) è almeno di Euro 15.000 (quindicimila).

L'associazione, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, può esercitare anche attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 28) Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore ovvero ad altri enti senza scopo di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 29) Entrate

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, ed ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e da altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.

TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI - LIBRI- BILANCIO

ART. 30) Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) gennaio di ogni anno al 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno.

ART. 31) Bilancio

L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno secondo le modalità stabilite dal Codice del Terzo settore o dalla legge in materia.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico nazionale del terzo settore quando istituito.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato potrà prenderne visione.

ART. 32) Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, quando sussistono le condizioni che ne obbligano l'iscrizione, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e degli

altri organi sociali se nominati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;

- ed ogni altro libro previsto obbligatoriamente dalla legge.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni in quanto compatibile, dal Codice Civile e dalle leggi in materia.

F.to Roberto De Martin Topranin

F.to Stefano Manzan (L.S.).

-----o-----

Copia che il sottoscritto Stefano Manzan Notaio in Motta di Livenza attesta conforme all'originale, firmato ai sensi di legge e conservato tra i suoi rogiti stesa su otto fogli e rilasciata in carta semplice per gli usi consentiti dalla Legge.

Motta di Livenza, li 21 (ventuno) maggio 2021 (duemilaventuno).

